

(N. 1674)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 27 aprile 1951 (V. Stampato N. 1871)

d'iniziativa dei deputati REPOSSI, STORCHI, MOMOLI, BIASUTTI, DAL CANTON Maria Pia, TOMBA, BARTOLE, FASSINA e TITOMANLIO Vittoria

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 5 MAGGIO 1951

Modifica dell'articolo 18 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636,
sull'assistenza ai tubercolotici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 18 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, è sostituito dal seguente:

« L'assicurato che abbia usufruito una prima volta delle prestazioni antitubercolari conserva il diritto alle prestazioni economiche e sanitarie anche se, successivamente, venga a mancare il requisito di contribuzione di cui al

precedente articolo. Tale diritto non sussiste per le prestazioni in favore delle persone di famiglia dell'assicurato ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.